



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti

CAPITOLATO SPECIALE

Relativo alla fornitura di una strumentazione

“Sistema di imaging ottico preclinico in vivo con capacità di bioluminescenza e fluorescenza”

CIG: 84207048C3

CUP: J97G17000020008

FINANZIAMENTO REG. FVG: PAR FSC FVG Regione LR 2/2011

Progetto BIONica

Il R.U.P.

F.to dott.ssa Fabrizia Gionechetti

ILCOORDINATORE DELL'AREA DEI SERVIZI

AMMINISTRATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI

F.to dott.ssa Novella Benolich

Ufficio Gare e Contratti

p.le Europa n. 1 – 34127 Trieste

tel. +39-040-558.2572/7965/7968– fax +39-040-558.7964

mailto: gare.appalto@amm.units.it-ufficiogare@PEC.units.it

Sommario

Art. 1	Oggetto dell'affidamento
Art. 2	Dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento
Art. 3	Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
Art. 4	Termine di consegna - Collaudo - Durata dell'appalto
Art. 5	Corrispettivo
Art. 6	Pagamento della fattura
Art. 7	Obblighi dell'Affidatario
Art. 8	Referente della fornitura
Art. 9	Responsabilità dell'Affidatario
Art. 10	Modifiche al contratto durante il periodo di esecuzione della fornitura
Art. 11	Cessione e subappalto del contratto
Art. 12	Garanzie provvisoria e definitiva
Art. 13	Obblighi assicurativi in capo all'Affidatario
Art. 14	Verifica di conformità delle prestazioni eseguite/collaudo
Art. 15	Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali
Art. 16	Risoluzione del contratto – diffida ad adempiere
Art. 17	Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
Art. 18	Risoluzione del contratto – termine essenziale
Art. 19	Facoltà di recesso unilaterale
Art. 20	Patto di integrità
Art. 21	Clausola di “pantouflage”
Art. 22	Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Art. 23	Insussistenza di rischi interferenti
Art. 24	Effetti obbligatori del contratto
Art. 25	Privacy e riservatezza dati ed informazioni
Art. 26	Spese
Art. 27	Foro competente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti

Art. 1 Oggetto dell'affidamento

Il presente Capitolato speciale disciplina il contratto per la fornitura di un "**Sistema di imaging ottico preclinico in vivo con capacità di bioluminescenza e fluorescenza**" da rendersi a favore dell'Università degli Studi di Trieste, presso l'Edificio Q2 – Area Science Park SS14 Km 163,5 34149 Basovizza –Trieste (di seguito per semplicità denominata: "Università").

Art. 2 Dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento

La fornitura dovrà essere eseguita in conformità ai seguenti parametri e modalità:

Indicazioni di massima:

- la fornitura dovrà comprendere una strumentazione costituita da un "**Sistema di imaging ottico preclinico in vivo con capacità di bioluminescenza e fluorescenza, per piccoli animali da laboratorio viventi (ratti, topi, cavie), corredato da computer, software di gestione ed analisi, licenze, manuali e garanzia e di un gruppo di continuità UPS**".
- la strumentazione dovrà essere nuova (non demo, usata, o rigenerata) e completa di quanto necessario a garantire un livello di prestazioni compatibile con la più moderna tecnologia di ultima generazione;
- la fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto, installazione, messa in funzione, esecuzione dei necessari allacciamenti e di quant'altro occorra a renderla perfettamente funzionante, il tutto a cura, spese ed oneri a carico dell'Affidatario, quindi, con personale a propria disposizione e con eventuali propri mezzi meccanici, l'Affidatario deve:
 - o provvedere al trasporto e alla consegna dell'apparecchiatura nei locali tecnici indicati,
 - o provvedere all'installazione a regola d'arte dell'apparecchiatura;
 - o provvedere agli allacciamenti ed alla messa in funzione dell'apparecchiatura;
 - o essere presente e partecipare alle operazioni di verifica di conformità/collaudò;
- l'Affidatario deve fornire adeguati manuali della strumentazione fornita secondo le caratteristiche tecniche previste nel presente Capitolato;
- l'Affidatario deve fornire un adeguato piano di istruzioni e un Training In Vivo per almeno 6 unità di personale utilizzatore dello strumento della durata minima di due giorni lavorativi. Periodi di formazione più lunghi verranno considerati in sede di gara come elementi migliorativi.
- per l'intero sistema, come sopra descritto, l'Affidatario deve fornire garanzia omnicomprensiva on-site/full risk, pari a 24 mesi (secondo le normative di legge ad eccezione degli elementi consumabili), comprendente illimitati interventi di manutenzione correttiva, priorità di intervento in caso di guasto, tutte le parti di ricambio, incluse le ore di viaggio e manodopera in caso di riparazioni, supporto telefonico ed e-mail per problemi tecnici e/o applicativi.
- una visita annuale programmata di manutenzione preventiva
- in caso di malfunzionamento, durante tutto il periodo di garanzia, l'Affidatario garantisce che l'intervento sarà effettuato on-site entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, escluse quindi giornate festive italiane, sabati e domeniche;
- il prezzo per la fornitura dell'apparecchiatura dovrà essere comprensivo del trasporto, consegna, montaggio, installazione, collaudo, formazione del personale, garanzia, manuali, bolli, registrazione e di ogni altro necessario onere;
- - sono richiesti i seguenti **Certificati ISO di produzione:**
 - ISO 9001: 2008; Sistema di gestione della qualità (QMS);
 - ISO 13485: 2016; QMS per dispositivi medici;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti

ISO 14001: 2015; Sistema di prestazione ambientale;

Più in dettaglio le caratteristiche tecniche relative al "Sistema di imaging ottico preclinico in vivo con capacità di bioluminescenza e fluorescenza":

Camera di imaging

Il sistema dovrà essere dotato di una camera di imaging completamente oscurata durante l'acquisizione e di un letto riscaldato fino a 40°C, controllato dal software, per l'appoggio degli animali, in modo da mantenere la loro temperatura corporea durante l'acquisizione di immagini.

Camera CCD

Il sistema dovrà essere dotato di una camera CCD ad alte prestazioni raffreddata a -90 ° C (temperatura assoluta) che permette di ottenere la massima efficienza quantica nello spettro visibile, in particolare circa 600 nm (picco di emissione di luciferasi in vivo) e il minor rumore di fondo.

Stazione di controllo

Il sistema dovrà essere dotato di una workstation ad alte prestazioni con un sistema operativo di ultima generazione e un disco rigido ad alta capacità (64 bit / Win10; grafic card 2GB minimo; storage 2 TB minimo).

Software di analisi

Il sistema dovrà essere dotato di software di acquisizione e analisi che consenta l'acquisizione, la visualizzazione, l'analisi e la quantificazione di immagini in bioluminescenza e fluorescenza. Oltre alla licenza installata sulla workstation di controllo, devono essere incluse nell'offerta **4 licenze** da installare su laptop o desktop.

Field of View (FOV)

Il sistema dovrà consentire di eseguire l'imaging planare a diversi FOV (campo visivo) incluso un FOV di grandi dimensioni che consenta di visualizzare contemporaneamente fino a 3 topi (larghezza minima: 12.5 x 12.5 cm) e FOV più piccoli (5 x 5cm to 10 x 10cm). Il sistema dovrà avere la possibilità di aggiungere come optional lenti per Fov più grandi o più piccoli.

Funzionalità di bioluminescenza

Unità fisiche calibrate

Il sistema dovrà consentire la quantificazione delle intensità del segnale con unità fisiche calibrate (basate su una sorgente luminosa calibrata certificata, si prega di fornire un certificato), espressi in radianza [ph / sec / sr / cm²].

Normalizzazione automatica

Il software dello strumento dovrà normalizzare automaticamente le differenze di sensibilità risultanti da diversi parametri di acquisizione (tempo di esposizione, f-stop, binning, FOV) per effettuare confronti significativi tra topi o esperimenti diversi. L'imaging in bioluminescenza dovrà consentire una misurazione del flusso di fotoni accurata e affidabile espressa in [ph / sec] disegnando ROI (regioni di interesse) con vari strumenti ROI (ROI geometrici, ROI di contorno, ROI della griglia per diversi formati di piastre multiwell, ROI dei soggetti per l'allocazione delle ROI ai singoli animali).

Funzionalità di fluorescenza

Il sistema dovrà essere in grado di visualizzare qualsiasi fonte di luce fluorescente con picchi di emissione compresi tra 500 nm e 860 nm. Pertanto, per assicurare un rilevamento continuo, senza gap, il sistema dovrà essere dotato di un set completo e continuo di filtri di eccitazione a banda stretta (20nm) che coprono lo spettro 410-790 nm, nonché di un set completo di almeno 7 filtri di emissione a banda stretta (40nm) per fluorofori che emettono tra 500 e 865 nm. Dovranno essere presenti filtri hard-coated all'avanguardia per garantire la resistenza fisica e prestazioni più elevate dei filtri a fluorescenza.

Sorgente di luce fluorescente

La sorgente di luce fluorescente dovrebbe avere la maggiore potenza erogata alla lunghezza d'onda 700- 1000 nm per un'eccitazione efficiente dei fluorofori NiR.

Unità fisiche calibrate



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti**

Il sistema dovrà consentire la quantificazione delle intensità del segnale con unità fisiche calibrate, espresse in radianza [ph / sec / sr / cm²], normalizzate all'energia della luce di eccitazione. Ciò richiede una calibrazione della sorgente luminosa di eccitazione.

Normalizzazione automatica

Il software dello strumento dovrebbe normalizzare automaticamente le differenze di sensibilità risultanti da diversi parametri di acquisizione (tempo di esposizione, f-stop, binning, FOV) per effettuare confronti significativi tra topi o esperimenti diversi.

Rimozione autofluorescenza e imaging in multiplex

Il sistema dovrà essere in grado di rimuovere il rumore di fondo dell'autofluorescenza proveniente sia dallo strumento che dai tessuti biologici. Si richiede di specificare il metodo e l'algoritmo utilizzati per eseguire la rimozione dell'autofluorescenza. Lo strumento deve essere in grado simultaneamente di separare qualitativamente e quantitativamente l'autofluorescenza tissutale da più fluorofori di diverse lunghezze d'onda presenti nello stesso animale (multiplex fluorescent imaging). Ciò richiede sofisticati algoritmi di "unmix spettrale" che calcolino gli spettri puri dei componenti fluorescenti e l'autofluorescenza dei tessuti. Questa funzionalità consente anche di registrare e memorizzare spettri di sonde fluorescenti di nuova sintesi. La quantificazione deve essere espressa in unità fisiche calibrate. Il Sistema di "imaging" dovrà essere fornito di un pacchetto di analisi / acquisizione Image e di almeno quattro (4) copie del software di analisi da installare sui desktop.

Gruppo di continuità: Line Conditioner 840 VA, 60 Hz.

- L'Affidatario dovrà fornire e garantire inoltre:

- diverse pubblicazioni scientifiche in grado di documentare la funzionalità per l'imaging in vivo;
- le immagini dovranno essere state acquisite con gli strumenti e le tecnologie offerti dal produttore;
- reagenti, linee cellulari reporter e supporto applicativo disponibile;
- supporto applicativo scientifico locale;
- supporto locale del service;
- referenze di clienti locali che utilizzano gli strumenti offerti e referenze di clienti con più di 5 anni di esperienza sull'utilizzo degli strumenti e pubblicazioni peer review.

Art. 3 *Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore*

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP preventivamente approvata dall'Università.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

Art. 4 *Termine di consegna - Collaudo - Durata dell'appalto*

La consegna e collaudo della fornitura dovrà avvenire **entro 2 mesi** dalla stipula del contratto.

L'Università si riserva di proporre l'eventuale esecuzione immediata delle prestazioni dedotte dal presente Capitolato, nelle more della stipula del contratto.

Il collaudo dell'apparecchiatura fornita dovrà avvenire immediatamente dopo la sua installazione, previo accordo con il RUP.

In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 16, l'affidatario deve provvedere, nel termine fissato dall'Università, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche della fornitura previste dal presente Capitolato speciale e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione.

Art. 5 *Corrispettivo*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti

L'importo posto a base di gara, è pari ad **Euro 142.000,00=** oltre all'IVA (attualmente al 22%), soggetto a ribasso in sede di gara.

Il corrispettivo per la fornitura in oggetto e per il servizio di garanzia/manutenzione/assistenza, comprendente ogni onere necessario all'ottimale esecuzione della stessa, è quello offerto in sede di gara.

Sul valore del contratto di appalto, l'appaltatore potrà richiedere l'anticipazione ex art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi (nel seguito indicato Codice), subordinatamente alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione + IVA di legge.

Art. 6 Pagamento della fattura

L'appalto è finanziato con i fondi di cui alla L.R. (F.V.G.) 2/2011 "Finanziamenti al sistema universitario regionale".

Il pagamento della fornitura avverrà secondo quanto disposto dalle norme vigenti a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica, che l'Affidatario dovrà trasmettere all'Università dopo la comunicazione che il collaudo si è svolto con esito positivo.

Il pagamento è in ogni caso subordinato: al controllo di regolarità delle fatture, nonché alla verifica della regolarità contributiva. L'Università non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l'Affidatario dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Università.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'Affidatario deve comunicare all'Università entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'Affidatario è obbligato a comunicare ogni successiva variazione dei dati trasmessi.

Ove le transazioni relative alla fornitura aggiudicata con la presente gara avvenga senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3. della sopra citata legge 13 agosto 2010, n.136, fatto salvo il recupero del maggior danno.

Il codice C.I.G. 84207048C3, il CUP J97G17000020008 e il riferimento del finanziamento della Regione FVG: PAR FSC FVG Regione LR 2/2011 - Progetto BIONica - relativi alla fornitura di che trattasi dovranno essere riportati obbligatoriamente sulla fattura emessa dal fornitore in relazione al presente appalto.

Art. 7 Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà eseguire la fornitura alle condizioni di cui al presente Capitolato e alle offerte presentate in sede di gara, nell'interesse esclusivo dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa presentate.

L'Affidatario dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione della fornitura e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nell'offerta tecnica, fatte salve le diverse indicazioni da parte dell'Università, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio. È fatto obbligo all'Affidatario di garantire che il personale addetto all'esecuzione della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti

fornitura conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell'espletamento della stessa. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto della fornitura secondo quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 di cui al successivo art. 25.

L'Affidatario si obbliga inoltre:

- a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;
- c) fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
- d) di comunicare all'Università ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa;
- e) l'impresa si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Università. Inoltre, l'Affidatario deve essere assicurato con adeguati massimali per responsabilità civile verso i propri dipendenti, verso terzi e verso l'Università.

Art. 8 Referente della fornitura

L'Affidatario dovrà indicare, all'atto della stipula del contratto, il referente principale per la fornitura.

Il soggetto così individuato sarà il referente unico per l'Università a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente la fornitura.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento della fornitura, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Università.

Per ogni singola necessità l'Università si potrà anche interfacciare con eventuali delegati o sostituti del referente, purché da questi preventivamente indicati.

Art. 9 Responsabilità dell'Affidatario

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura fa interamente carico all'Affidatario, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

L'Affidatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza dell'installazione delle apparecchiature di cui al presente Capitolato speciale.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'Affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

L'Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili all'Affidatario come evidenziato al comma che precede.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti**

Art. 10 Modifiche al contratto durante il periodo di esecuzione della fornitura

Il contratto potrà essere modificato, senza necessità di nuova procedura di aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 106 del Codice.

Art. 11 Cessione e subappalto del contratto

A pena di nullità è vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario di tale divieto, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Il subappalto della fornitura è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Art. 12 Garanzie

Prima della stipula del contratto, l'Affidatario deve altresì presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio. La garanzia deve rispettare tutti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 13 Obblighi assicurativi in capo all'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne l'Università per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto, anche se eseguite da terzi di cui deve rispondere.

A tale scopo l'Affidatario deve presentare, prima della stipula del contratto, una polizza R.C.T./O. a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'Affidatario stesso possa arrecare all'Università, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente Capitolato.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00= per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00= per sinistro e per ogni prestatore di lavoro infortunato per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d'opera (R.C.O.).

La polizza dovrà prevedere, tra l'altro, le seguenti coperture:

- a)** danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
- b)** danni materiali diretti a cose di terzi.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso della fornitura di cui all'oggetto per, a titolo esemplificativo e non limitativo, carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento, etc.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Università entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza del pagamento del premio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa formulata secondo le prescrizioni del presente capitolato è condizione essenziale per la stipula del contratto di concessione.

Art. 14 Verifica di conformità delle prestazioni eseguite/collaudato

La fornitura è soggetta a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, da parte del Responsabile unico del procedimento, oppure anche da soggetti scelti all'esterno dell'Ateneo. Delle operazioni di verifica di detta conformità è dato atto in apposito verbale di collaudo finale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa **entro 15 giorni** dalla data di messa in funzione. Qualora vengano riscontrati degli inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, tale termine è sospeso per il periodo intercorrente tra la segnalazione dell'inadempimento e la sua rimozione con esito soddisfacente.

Nel caso di difformità delle prestazioni rispetto alle specifiche tecniche minime contrattuali ed a quelle migliorative offerte in sede di gara e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, l'Università potrà richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni lavorativi - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

Art. 15 Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali

Nel caso in cui sia rilevata una violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell'offerta dell'Affidatario, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo P.E.C., oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando all'Affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.

Se l'Affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto, l'Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stessa riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione dell'Università, l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, l'Università, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il comportamento dell'Affidatario, applicherà le penali sotto indicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, quali ad esempio:

1. risoluzione espressa del contratto ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Per ogni ritardo contestato e non giustificato adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione della fornitura, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo non giustificato sia superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, è facoltà dell'Università di avvalersi dell'istituto della risoluzione espressa.

Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione della fornitura, sarà applicata una penale variabile a seconda della gravità del caso, calcolata come di seguito indicato:

- per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente Capitolato: penale da un minimo di € 200,00= ad un massimo di € 2.000,00= commisurata alla gravità dell'inadempienza che l'Ateneo potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Affidatario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità delle apparecchiature fornite e non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla garanzia definitiva; in tale ultimo caso l'Affidatario è tenuto a ripristinare la garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora ciò si verificasse, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell'Affidatario inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, l'Università potrà rivolgersi ad altra Impresa di fiducia, addebitando all'appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute, oltre ad applicare le penali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti**

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'Università di costituire in mora l'appaltatore.

Art. 16 Risoluzione del contratto – diffida ad adempiere

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono determinare la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) aver commesso inadempimenti che comportino l'applicazione delle penalità indicate al precedente art. tali da rendere insoddisfacente la fornitura formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, della fornitura; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto;
- b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto o del R.U.P., riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- c) impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto;
- d) mancato rispetto dei trattamenti salariali, assicurativi, previdenziali e della normativa sul lavoro in generale;
- e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni;
- f) violazioni degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al [G.D.P.R.](#);
- g) violazione dell'obbligo della tutela della riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato all'art. 26.

In tali casi **il contratto si intenderà automaticamente risolto** quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva **diffida ad adempiere** formulata dall'Università a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine dei 15 giorni l'Affidatario può adempiere e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Analogamente il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di inadempimenti gravi o ripetute.

Art. 17 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa *ipso jure* del contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che l'Affidatario non possieda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
- b) qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
- d) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al [G.D.P.R.](#), e/o di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- e) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di "pantouflage";
- f) frode nell'esecuzione della fornitura;
- g) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato;
- h) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
- i) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
- j) ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario che supera il 10% dell'importo contrattuale al netto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti**

dell'IVA;

- k)** violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall'Affidatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, c.17, della [Legge 190/2012](#) e s.m.i.;
- l)** manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione della fornitura palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara;
- m)** qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n)** ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione comporta:

1. richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall'Affidatario nell'espletamento della fornitura, oltre all'applicazione delle penali già contestate;
2. escussione della garanzia definitiva, che verrà incamerata dall'Università;
3. l'Università non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del Codice

Art. 18 Risoluzione del contratto – termine essenziale

Ai sensi degli artt. 1453 e 1457 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a)** mancata tempestiva reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 13;
- b)** mancata adozione, entro il termine di 15 giorni, degli adeguati provvedimenti richiesti con le prescrizioni formulate dal RUP senza che siano state presentate adeguate controdeduzioni entro il medesimo termine;
- c)** ritardo nella consegna delle apparecchiature oggetto del presente Capitolato superiore a 60 gg.;

che costituiscono grave inadempimento comportando il diritto potestativo dell'Università di risolvere *ipso jure* il contratto, con le conseguenze di cui all'art. che precede.

Art. 19 Facoltà di recesso unilaterale

L'Università si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Affidatario tramite PEC:

- a)** in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico inderogabili ed urgenti,
- b)** in caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi;
- c)** in caso di revoca del finanziamento da parte della Regione FVG;
- d)** negli altri casi previsti dal codice civile;

e senza che, da parte dell'Affidatario, possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

L'Affidatario può recedere dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 20 Patto di integrità

L'Affidatario dovrà compilare e sottoscrivere per accettazione, il patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste 18 dicembre 2015.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti**

Art. 21 Clausola di “pantouflage”

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), l'Affidatario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Università ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto.

Art. 22 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dall'Università degli Studi di Trieste con Decreto Rettorale n. 530/2014 di data 21/05/2014 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili vengono estesi anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario.

Art. 23 Insussistenza di rischi interferenti

In fase di analisi preventiva dei rischi relativi alla selezione in oggetto, l'importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze, ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i., fra le attività istituzionali dell'Ateneo e le attività oggetto del presente Capitolato per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

Art. 24 Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Università solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

Art. 25 Privacy e riservatezza dati ed informazioni

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Università di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dall'Affidatario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'Affidatario deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
2. non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento della fornitura, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo i casi in cui l'Università abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
3. adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti**

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Università ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal GDPR stesso, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Università,
 - i componenti del Seggio di gara,
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990,
 - l'A.N.A.C.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) del GDPR, a cui si rinvia, tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sotto citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste, contattabile all'indirizzo: ateno@pec.units.it;
- g) è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati -Data Protection Officer (RPD-DPO)- all'indirizzo: dpo@units.it

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del citato REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Università degli Studi di Trieste.

Art. 26 Spese

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 27 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del Codice.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.